

**STRAFOSSAN**  
**ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO**

Piazza Milite Ignoto, 7, 12045 Fossano (CN)  
C.F. e P.IVA 02826220044

\*\*\*\*\*

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI**

\*\*\*\*\*

Oggi, 04 dicembre 2025 alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione sita in Fossano (CN), Piazza Milite Ignoto n. 7, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati della "Associazione Senza Scopo di Lucro Strafoosan" in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art. 10, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- modifica dello statuto associativo;
- integrazione denominazione sociale;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra PAROLA Elena che propone come segretario verbalizzante il sig. BATTIATO Alfio che accetta.

La Presidente constata che sono rispettate le maggioranze previste dallo Statuto per deliberare.

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto all'art. 10 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

La Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, prende la parola la Presidente, la quale illustra all'Assemblea le ragioni per cui si rende necessario, per l'Associazione, modificare lo statuto associativo al fine di renderlo conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) per poi assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e ottenere l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

È verificato il rispetto degli elementi essenziali previsti dal decreto, a partire da quanto stabilito dall'art. 4. Più nello specifico, l'attività di interesse generale svolta

dall'Associazione risulta riconducibile alla lettera i) dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Segue un breve dibattito.

La Presidente, fornisce le spiegazioni richieste e ne approfondisce gli aspetti salienti.

Al termine della discussione La Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare nella sua integrità il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata (APS).

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno la Presidente fa presente che, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto associativo e non appena si sarà concluso l'iter di iscrizione al Runtis, in ottemperanza all'art. 35, comma 5 del dlgs 117/17, si rende necessaria l'espletamento di tutti gli adempimenti volti all'integrazione della denominazione sociale in "Strafossan APS".

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità incarica la Presidente di porre in atto gli adempimenti necessari per la variazione suindicata.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig. Battiato Alfio

La Presidente

Sig.ra Parola Elena

AGENZIA ENTRATE - Ufficio Provinciale di Cuneo  
12 DIC. 2025  
Registrazione n. 906 Serie 3<sup>a</sup>  
Importo Euro 200,00 (DUECENTO/00)



IL FUNZIONARIO

Firma su delega del Direttore Provinciale

## **STATUTO**

### **Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata**

#### **Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

**1.1.** Ai sensi degli artt. 35 e sgg d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “STRAFOSSAN - Associazione di promozione sociale” o, in forma abbreviata, “STRAFOSSAN - APS” (d’ora innanzi, la “Associazione”).

**1.2.** L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

**1.3.** Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

**1.4.** L’Associazione indica, qualora necessario, gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Art. 2 – Sede**

**2.1.** L’Associazione ha sede in Fossano in Piazza Milite Ignoto, 7

**2.2.** Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**2.3.** Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

#### **Art. 3 – Scopo**

**3.1.** L’Associazione persegue il seguente scopo:

- promuovere il benessere delle persone;
- offrire un’attività seminaristica, divulgativa e di valorizzazione dell’ambito culturale e sportivo;
- dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali e con le famiglie;
- realizzare esperienze di animazione culturale - ricreativa di interesse sociale e di servizio sociale;
- promuovere la cultura del volontariato;
- favorire l’educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
- promuovere la costituzione di gruppi sportivi anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, ecc.;
- promuovere le politiche finalizzate alla valorizzazione dello spirito associativo no profit.

Essa promuove l’istruzione, la cultura, la solidarietà, il volontariato, lo sport e l’aggregazione sociale per migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace e la salvaguardia dell’ambiente.

**3.2** Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie.

**3.3** Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l’Associazione, in particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone inoltre – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - di:

- realizzare esperienze di animazione culturale - ricreativa di interesse sociale e di servizio sociale;
- promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;
- favorire l’educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;

- curare la formazione culturale, sportiva, scolastica, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali, se riferita a materie d'ambito che costituiscono oggetto di attività dell'Associazione anche attraverso iniziative, incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;
- stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017;
- svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.

**3.4** In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti educativi, culturali, aggregativi e ricreativi dei soci, e dei loro familiari conviventi, in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie curando anche l'edizione di stampe periodiche e non.

**3.5** L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

**3.6** A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

**3.7** L'Associazione svolge le attività menzionate nei precedenti punti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nel successivo articolo 4 relativo allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 e di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

**3.8.** L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale sotto indicate.

#### **Art. 4 – Oggetto**

**4.1.** L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017. Costituiscono, nello specifico, principali campi di azione:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1, lettera d, del D.lgs. 117/2017
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del D.lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 comma 1, lettera t, del D.lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u, del D.lgs. 117/2017;
- la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del D.lgs. 117/2017.

**4.2.** Per lo svolgimento delle predette attività di interesse generale l'Associazione potrà promuovere lo

EP

sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a) iniziative di sensibilizzazione, di educazione e di formazione nei campi delle attività di interesse generale di cui al punto 4.1 del presente articolo, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e Università;
- b) iniziative, incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi, viaggi, gite, visite culturali, vacanze/corsi di studio, escursioni in Italia e all'estero;
- c) edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste, anche tematiche, riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;
- d) attività di formazione e aggiornamento mediante corsi, convegni, incontri di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale.

**4.3.** In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

## **Art. 5 – Volontari e Lavoratori dipendenti**

**5.1.** L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

**5.2.** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

**5.3.** La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

**5.4.** L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

## **Art. 6 – Durata**

**6.1.** L'Associazione ha durata indeterminata.

## **Titolo II – Associati**

### **Art. 7 – Definizione di Associato**

**7.1.** Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

**7.2.** Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti, dei loro meriti professionali o scientifici;
- c) Associati Sostenitori, i quali sono le persone fisiche, gli Enti, gli Istituti, le Società, le Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 3, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni;
- d) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti che operano attivamente



nell'ambito della cultura e dello sport; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

**7.3.** La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

**7.4.** Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione sociale che siano membri dell'Associazione.

#### **Art. 8 Numero minimo di Associati**

**8.1.** L'Associazione richiede l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

#### **Art. 9 – Diritti e obblighi degli associati**

**9.1.** Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### **Art. 10 - Ammissione degli associati**

**10.1.** L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

**10.2.** L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da associandi che abbiano professato, in parole o atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale dell'Associazione.

**10.3.** L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

**10.4.** Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

**10.5.** Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

**10.6.** In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni.

**10.7.** In ogni caso di respingimento della domanda il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni.

**10.8.** Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda o in difetto di comunicazione il decimo giorno successivo al termine di cui al punto 10.4.

**10.9.** I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

**10.10.** La qualifica di associato si perde per mancato versamento della Quota annuale, per espulsione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

#### **Art. 11 - Recesso dell'associato**

**11.1.** Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

**11.2.** La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il

proprio recesso.

**11.3.** La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

**11.4.** La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

**11.5.** Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

## **Art. 12 – Esclusione dell'Associato**

**12.1.** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

**12.2.** Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

**12.3.** La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

**12.4.** La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

**12.5.** La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

**12.6.** L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

## **Titolo III – Patrimonio ed entrate**

### **Art. 13 – Patrimonio iniziale**

**13.1.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite destinate a patrimonio.

### **Art. 14 – Entrate**

**14.1.** L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

ER



- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio;
- l) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

**14.2.** L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

#### **Art. 15 - Quota Iniziale e Quota Annuale**

**15.1.** L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

**15.2.** Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

**15.3.** Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

#### **Art. 16 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti**

**16.1.** L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

**16.2.** L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile.

**16.3.** L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

#### **Art. 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti**

**17.1.** Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato

all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

**17.2.** Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Art. 18 – Incremento del patrimonio**

**18.1.** Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

#### **Art. 19 – Salvaguardia del patrimonio**

**19.1.** Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

**19.2.** Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

**19.3.** Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

#### **Art. 20 – Divieto di distribuzione**

**20.1.** È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 21 – Patrimoni destinati a uno specifico affare**

**21.1.** Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

## **Titolo IV – Sistema di governance**

### **Art. 22 – Organi**

**22.1.** Sono Organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, l'"Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- h) il Revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;

**22.2.** L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

### **Sezione I – Assemblea degli Associati**

#### **Art. 23 – Principi generali**

**23.1.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

**23.2.** Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

**23.3.** L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

**23.4.** L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

**23.5.** Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

#### **Art. 24 – Competenze dell'assemblea**

**24.1.** L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea, inoltre, approva il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

**24.2.** L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;



i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### **Art. 25 – Convocazione dell'Assemblea**

**25.1.** L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da almeno la metà dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, se nominato.

**25.2.** L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede dell'Associazione e, di regola, nel territorio della Provincia di Cuneo.

**25.3.** La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica oppure affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

**25.4.** L'avviso di convocazione spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza è indirizzato:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

**25.5.** L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

#### **Art. 26 – Presidenza dell'Assemblea**

**26.1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

**26.2.** Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

**26.3.** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### **Art. 27 – Deliberazioni dell'Assemblea**

**27.1.** L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi più della metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

**27.2.** L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

**27.3.** Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

**27.4.** Ogni Associato ha diritto ad un voto.

**27.5.** Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

**27.6.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

**27.7.** Le deliberazioni dell'Assemblea con le quali si modifica l'atto costitutivo e lo statuto sociale o si delibera la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione sono assunte con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.



**27.8.** Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

**27.9.** La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

**27.10.** Non è ammesso il voto per corrispondenza.

**27.11.** L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

## **Sezione II – Consiglio Direttivo**

### **Art. 28 – Competenze del Consiglio Direttivo**

**28.1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

**28.2.** Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- c) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- e) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- f) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- g) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

**28.3.** Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

### **Art. 29 – Composizione del Consiglio Direttivo**

**29.1.** Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

**29.2.** I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

**29.3.** Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**29.4.** Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche

SP

di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

### **Art. 30 – Gratuità dell'incarico**

**30.1.** Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Art. 31 – Durata della carica**

**31.1.** Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

**31.2.** Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione, scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva. I Consiglieri, così subentrati, rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, si procede a una nuova elezione dei membri mancanti. I Consiglieri, così subentrati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

**31.3.** Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

**31.4.** I Consiglieri sono rieleggibili.

### **Art. 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

**32.1.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato.

**32.2.** La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

**32.3.** L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

**32.4.** Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

**32.5.** Il Consiglio può riunirsi anche al di fuori della sede dell'Associazione e, di regola, nel territorio della Provincia di Cuneo.

### **Art. 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

**33.1.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

**33.2.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

**33.3.** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

**33.4.** Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 30.000) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

**33.5.** In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

**33.6.** La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

**33.7.** Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate



entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

**33.8.** Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 34 - Responsabilità dei Consiglieri**

**34.1.** La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

### **Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere**

#### **Art. 35 - Presidente e Vice Presidente**

**35.1.** Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e al medesimo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

**35.2.** Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

**35.3.** In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

**35.4.** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 36 - Segretario**

**36.1.** Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

**36.2.** Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

**36.3.** Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e

SP

del Libro degli Associati.

### **Art. 37 - Tesoriere**

**37.1.** Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della presentazione, per l'approvazione, all'Assemblea degli Associati.

## **Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale**

### **Art.38 - Organo di Controllo**

**38.1.** Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, che può essere costituito da un Controllore unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

**38.2.** L'Organo di controllo, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I membri sono rieleggibili.

**38.3.** Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

**38.4.** L'Assemblea che istituisce l'Organo di controllo ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

**38.5.** I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

**38.6.** Qualora venga nominato un Collegio dei Controllori, la convocazione del Collegio è effettuata con avviso spedito almeno otto giorni prima (in caso di urgenza almeno tre giorni prima) mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche mediante video/audio conferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

### **Art.39 – Revisore Legale**

**39.1.** Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 D.lgs. n. 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina il Revisore Legale.

**39.2.** Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

**39.3.** La funzione di revisore legale è svolta da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il punto 38.3.

**39.4.** L'Assemblea che istituisce il Revisore Legale ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

## **Titolo V – Bilanci, libri e scritture**

### **Art. 40 - Esercizi associativi**

**40.1.** L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 41 - Bilancio d'esercizio**

**41.1.** Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

### **Art. 42 – Bilancio sociale**

**42.1.** L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 43 – Scritture contabili**

**43.1.** L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

### **Art.44 – Libri dell'Associazione**

**44.1.** Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

## **Titolo VI – Estinzione e scioglimento**

### **Art. 45 – Devoluzione del patrimonio**

**45.1.** In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi analoghe finalità, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In difetto, il liquidatore/i liquidatori verrà/verranno nominato/i dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede dell'Associazione.

## **Titolo VII – Arbitrato**

### **Art.46 – Clausola Compromissoria**

**46.1.** Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

EP

46.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo.

46.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

46.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

## Titolo VIII – Privacy

### Art.47 – Privacy

47.1. In materia di privacy, per il trattamento dei dati degli associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, l'Associazione si conforma all'osservanza del Gdpr (Regolamento UE sulla privacy numero 2016/679) avendo in particolare riguardo agli articoli 6 e 9 paragrafo 2 lettera d).

ESENTE DA BOLLO ART. 82 C.5 DUGS 117 DEL 2017

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo  
Ufficio Territoriale di Cuneo  
Registrato il 12 DIC. 2025 di n. 906 Serie 3<sup>e</sup>  
costo Euro 200,00 (DUECENTO/00)

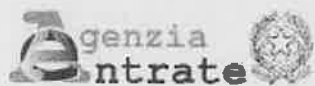
IL FUNZIONARIO  
Diego ROSSO

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale



*Diego Rosso*





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CUNEO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CUNEO

### Registrazione di Atto Privato

Il 12/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSY, serie 3, numero 906

data di stipula: 04/12/2025

ident.vo telematico: TSY25L000906000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PRLLE81D57D742H

### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                 | COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI |
|                   |                                                         |
|                   |                                                         |
|                   |                                                         |

### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 02826220044 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

/

